

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1583

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DONAZZON, FILIPPINI GIOVANNA, MINOZZI, PROVANTINI, MONTESSORO, CAPRILI, CAVAGNA, CHERCHI, CICERONE, GRILLI, TRABACCHINI, BENEVELLI, CHELLA, STRUMENDO, GASPAROTTO, TAGLIABUE, LODI FAUSTINI FUSTINI, BOSELLI, DI PRISCO, PELLEGATTI, PETROCELLI, FACHIN SCHIAVI

Presentata il 1° ottobre 1987

Disciplina dell'attività di estetista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, intendiamo dare un assetto legislativo alla professione di estetista riconoscendone le caratteristiche di professione autonoma, altamente qualificata con pari dignità rispetto ad altre professioni e non « affine » al mestiere di barbiere e parrucchiere.

L'articolato è lo stesso approvato dalla Commissione industria della Camera nella passata legislatura, nella seduta del 19 febbraio 1987.

Si ritiene pertanto che sia possibile giungere ad una rapida approvazione, colmando così una lacuna del sistema legislativo del nostro paese e rimuovere le insufficienze presenti nella legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, che ostacolano il libero esercizio, la libera affermazione ed il riconoscimento della professione di estetista. Professione

che sia nella formazione e nell'addestramento al mestiere, sia nella modalità del suo esercizio non presenta alcuna affinità — lo ribadisco — con professioni quali quelle di barbiere e parrucchiere come erroneamente afferma la legge n. 1142, del 1970.

Sono da considerare come attività di estetica quelle prestazioni che sono eseguite sulle superfici del corpo umano, il cui scopo consista nel detergerle, tonificarle, proteggerle per mantenerle in buono stato e modificarne l'aspetto esteriore attraverso l'intervento manuale o con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche ma con l'esclusione di interventi di carattere sanitario.

Un assetto legislativo della professione di estetista è inoltre opportuno per adeguare la nostra legislazione alle normative CEE e per evitare che in mancanza di precise norme legislative continuino a

verificarsi casi di denunce da parte di medici provinciali e di magistrati contro estetisti, accusati di esercizio abusivo della professione in base all'articolo 348 del codice penale, compromettendo seriamente la stabilità, la sicurezza ed il diritto al lavoro della categoria.

Noi pensiamo che, con lo sviluppo della civiltà, dell'igiene, della cura della persona, la professione di estetista vada sempre più acquistando un ruolo di servizio sociale alla persona, di massa, che deve essere positivamente considerato.

La delicatezza del lavoro di estetista, pur non avendo nessun rapporto con la professione sanitaria, deve essere garantita da un'adeguata qualificazione professionale a salvaguardia delle prerogative, della qualità e degli attributi della categoria anche al fine di evitare che si immettano sul mercato operatori abusivi, non preparati ad affrontare seriamente il proprio lavoro, i quali, sfuggendo a quei requisiti di garanzia igienica e di qualificazione professionale, esercitano una concorrenza illecita nei confronti delle altre imprese artigiane, senza dare agli utenti le garanzie necessarie a tutela degli interessi della clientela.

Noi riteniamo che tale garanzia e serietà professionale debba essere assicurata attraverso la realizzazione di corsi professionali programmati dalle regioni, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale.

La presenza di oltre 40.000 imprese che attualmente esercitano in Italia l'attività di estetica è una concreta dimostrazione del peso economico e sociale del settore e delle possibilità di crescita ulteriore dell'occupazione, soprattutto giovanile e femminile.

Il fatto che la direzione delle aziende artigiane del settore sia in grande maggioranza effettuata da donne deve essere considerato non come una distorsione od una sorta di rifugio, per conseguire co-

munque un reddito complementare a quello familiare, ma come l'espressione delle capacità imprenditoriali delle donne ed un'affermazione nuova dei loro diritti e dei valori di parità.

Con questa proposta di legge ci prefiggiamo quindi di sanare una situazione di ingiustizia insostenibile per la categoria e dare piena garanzia di stabilità di lavoro e di sviluppo al settore.

La proposta di legge si articola in 16 articoli, oltre ad un'allegato, che elenca le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere impiegate nell'attività estetica.

Gli articoli 1, 2, 3 riguardano l'attività di estetista, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo e la professionalità; l'articolo 4 stabilisce quali devono essere i requisiti che devono avere le imprese che svolgono attività di estetica.

L'articolo 5 attribuisce alle regioni la competenza ad emanare le norme di programmazione delle attività di estetica mentre all'articolo 6 vengono stabiliti i criteri per la redazione e la modifica dei regolamenti comunali in materia e l'articolo 7 disciplina le autorizzazioni di competenza del sindaco.

Grande importanza assume l'articolo 8 che delega le regioni, in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, a predisporre i programmi di formazione professionale.

Gli articoli successivi dal 9 al 16 disciplinano la vendita di cosmetici da parte delle imprese che svolgono attività di estetista, i livelli di professionalità richiesti in rapporto con l'attività di parrucchiere e barbiere, l'obbligo da parte del ministro dell'industria, commercio ed artigianato ad emanare norme dirette a determinare le caratteristiche delle apparecchiature elettromeccaniche da impiegare per lo svolgimento delle attività, prevedendo infine le sanzioni e dettando le norme transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge, e l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2.

1. L'estetista che intenda esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, è tenuto ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane assumendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante superamento di apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni,

con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento in una impresa di estetica;

b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, successiva a rapporto di appredistato come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso una impresa di estetica;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetica, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente, seguito dai corsi di formazione di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1, sono organizzati ai sensi dell'articolo 8.

ART. 4.

1. Le imprese che svolgono attività di estetica possono essere esercitate in forma individuale o societaria, secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla citata legge n. 443, del 1985.

2. Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

3. Nelle imprese diverse da quelle previste dalla citata legge n. 443 del 1985, i soci ed i dipendenti che esercitano profes-

sionalmente l'attività di estetica devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3.

4. Lo svolgimento dell'attività di estetica, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale prevista dall'articolo 3.

5. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

ART. 5.

1. Le regioni, in conformità ai principi previsti dalla presente legge, emanano norme di programmazione delle attività di estetica al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

2. I comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo 6, disciplinano con propri regolamenti l'attività di estetica.

3. I regolamenti comunali devono prevedere:

a) un piano di sviluppo e di adeguamento delle attività di cui alla presente legge;

b) le disposizioni atte a stabilire la distanza fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi e degli stessi addetti presenti nelle aziende;

c) il rilascio di apposita autorizzazione comunale da concedersi previa esibizione di apposita documentazione relativa ai requisiti di qualificazione professionale ed a quelli previsti dal punto d);

d) la determinazione dei requisiti di prevenzione incendi ed igienico-sanitari dei locali e le norme sanitarie per gli addetti.

4. La disciplina del regolamento comunale si applica a tutte le imprese che esercitano le attività di estetica.

ART. 6.

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 5, sono redatti o modificati previo parere obbligatorio ma non vincolante di una commissione comunale presieduta dal sindaco o da un suo delegato, e composta da tre rappresentanti di categoria designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e dall'autorità sanitaria territorialmente competente.

ART. 7.

1. L'autorizzazione prevista dalla lettera d) dell'articolo 5, è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 6, con provvedimento di cui è data comunicazione al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda.

2. Contro il provvedimento del sindaco che rifiuta l'autorizzazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

ART. 8.

1. Le regioni predispongono in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e specializzazione professionale, e dell'esame teorico-pratico previsti dall'articolo 3, nonché dei corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'articolo 10.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni di categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d'esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchiature elettromeccaniche;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

4. Le regioni organizzano l'esame teorico-pratico previsto dall'articolo 3 prevedendo le relative sessioni dinanzi a commissioni nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente nominato dalla regione;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale;

e) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative sul piano nazionale;

f) il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;

g) due docenti di materie fondamentali del corso di studio.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento degli esami previsti dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle norme previste dall'articolo 3 e dal presente articolo.

ART. 9.

1. Alle imprese artigiane esercenti la attività di estetica che vendano o comunque cedano prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, alla clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alla iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni.

2. Le imprese autorizzate ai sensi della citata legge n. 426 del 1971 alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetica a condi-

zione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3 della presente legge e che si adeguino al regolamento comunale di cui all'articolo 5. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane.

3. L'entità delle vendite effettuate ai sensi del comma 1 non può comunque superare il 20 per cento dell'importo complessivo annuo percepito per i servizi prestati alla clientela.

ART. 10.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate affini ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) oppure siano soci in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni dell'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 1 che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. Si presumono, altresì, qualificati ai sensi della presente legge coloro che risultano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito attestati di qualifica ai sensi della citata legge n. 845 del 1978 conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico pratico di cui all'articolo 3 della presente legge, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del medesimo articolo 3.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di qualifiche parziali relative ai mestieri di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

ART. 11.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese rispettivamente esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme associative previste dal secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 443, del 1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle attività rispettive.

2. I barbieri e parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

ART. 12.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso, nell'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche, da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che figurano nell'allegato I. L'elenco di cui al citato allegato è aggiornato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella elaborazione dei programmi di cui all'articolo 3, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione delle apparecchiature, previsti dal decreto di cui al comma 1, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

ART. 13.

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che già esercitano l'attività prevista dall'articolo 1, sono autorizzate a continuare l'attività purché richiedano l'autorizzazione prevista dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui le aziende già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede entro centoventi giorni dalla richiesta a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.

ART. 14.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica, senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione fino a lire cinque milioni con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dalla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse modalità di cui al comma 1 la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

ART. 15.

1. Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

ART. 16.

1. Le disposizioni della citata legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142 in quanto compatibili con quelle dalla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, delle disposizioni previste dagli articoli 5 ed 8 e dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5 della presente legge.

ALLEGATO 1.

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ ESTETICA

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ad ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA;
- Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Massaggiatori elettrici sono con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Trattamenti di calore individuali e parziali;

Segue: ALLEGATO 1.

Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera;

Massaggiatori meccanici picchiettanti;

Massaggiatori elettrici picchiettanti;

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza);

Ionofresi estetica con intensità massima sulla placca, di 1mA ogni 10 centimetri-quadri;

Depilatori elettrici ed elettronici;

Massaggiatori subacquei;

Apparecchi per presso-massaggio;

Elettrostimolatore ad impulsi;

Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera;

Laser estetico;

Saune.